



FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERATORE SOCIO-SANITARIO"

ARTICOLO 1 NOZIONE

1. Il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario è stato regolamentato a livello nazionale dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'operatore socio-sanitario svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale.

ARTICOLO 2 L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

1. La figura di Operatore Socio-sanitario individua l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge attività indirizzata a:

- a. soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale, sia sanitario;
- b. favorire il benessere e l'autonomia dell'utente dei servizi sociali e sanitari.

2. L'Operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, collaborando con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e/o quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

3. Le attività dell'operatore sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, con particolare riguardo ai compiti di:

- a. assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
- b. intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c. supporto gestionale, organizzativo e formativo.

4. Tali attività sono definite nel dettaglio nell'allegato "A" di cui all'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001.

ALLEGATO come parte integrante alla del.
berazione n. 703 del 4 NOV. 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



ARTICOLO 3

STANDARD RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO-SANITARIO”

1. La qualifica di operatore socio-sanitario può essere considerata sia come qualifica di accesso all'area professionale, sia come qualifica di approfondimento tecnico e di specializzazione.

2. Gli standard professionali possono essere raggiunti, sia da persone (giovani-adulte) non in possesso di conoscenze-capacità pregresse che, attraverso il corso, acquisiscono conoscenze e competenze relative a questa area professionale, sia da persone in possesso di conoscenze e capacità di base rispetto all'area, le quali, attraverso il corso, vengono sviluppate/approfondite. Tali conoscenze e capacità possono essere state acquisite anche attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione, oppure attraverso l'esperienza professionale in imprese del settore.

ARTICOLO 4

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO

1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario può essere conseguita attraverso un Corso, di durata annuale, di nr. 1000 ore, finalizzato alla professionalizzazione di soggetti che hanno assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Il corso si articola in due moduli didattici: un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica basilare per un numero di 200 ore; un modulo professionalizzante che prevede formazione teorica per un numero di 250 ore. Sono, inoltre, previsti esercitazioni/stage, per un numero di 100 ore, e tirocini per un numero di 450 ore.

ARTICOLO 5

TIROCINIO

1. Il tirocinio¹ è la modalità di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.

2. Lo svolgimento del tirocinio avviene nei seguenti ambiti:

Ambito	Durata Ore
Servizi sanitari	200
Servizi sociali	100
Servizi socio-sanitari	150
Totale ore tirocinio	450

3. La frequenza dei tirocini deve essere certificata in appositi registri a cura del Direttore del corso.

¹ I tirocini curriculari possono essere promossi da: Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione o dalla Provincia.

Così come chiarito con la Circolare n. 24 del 12.09. 2011, del Ministero del Lavoro, i tirocini curriculari sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 11 del D.L. 138/2011 (il D.L. 138/2011 è stato convertito, con modificazioni, in L. 148 del 2011).

4. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

ARTICOLO 6 CONTENUTI FORMATIVI

1. Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:

Area disciplinare	Durata Ore
Area socio-culturale, istituzionale e legislativa	90
Area psicologica e sociale	100
Area igienico sanitaria	130
Area tecnico operativa	130
Totale ore aula	450

2. Tali materie sono indicate e specificate, nel dettaglio, nell'allegato C di cui all'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001, e la distribuzione oraria tra le stesse all'interno di ciascuna area viene effettuata a cura dei Direttori del Corso.

ARTICOLO 7 CREDITI FORMATIVI

1. Il credito formativo è il valore attribuibile, in ore, a competenze comunque acquisite dall'individuo determinandone la personalizzazione e la riduzione della durata annuale del corso.

2. Le competenze e i titoli acquisiti che si intendono far valere come credito formativo debbono essere debitamente certificati.

3. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore provvede il Direttore del Corso.

4. Un credito formativo corrisponde a 10 ore, spendibili - a seconda dei casi specificatamente individuati di seguito - con riferimento alla parte teorica e/o a quella di tirocinio

5. I titoli per i quali si procede al riconoscimento del relativo credito formativo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo del 22/02/2001, sono i seguenti:

- a. qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, conseguito ai sensi del D.M. n. 295/91, per coloro che non prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate;
- b. qualifica di Operatore Tecnico Assistenziale;
- c. qualifica di Operatore socioassistenziale;
- d. qualifica di Operatore di base per RSA;
- e. qualifica di Assistente domiciliare dei servizi tutelari;
- f. qualifica di Operatore socioassistenziale per RSA;
- g. qualifica di Assistente domiciliare integrato.

6. Per i possessori della qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza saranno valutati:

- per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 8 per le materie dell'area igienico sanitaria; 6 per le materie dell'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

7. Per i possessori della qualifica di Operatore tecnico assistenziale saranno valutati:

- per la parte teorica: 16 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 2 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 8 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 8 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore Tecnico Assistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

8. Per i possessori della qualifica di Operatore socioassistenziale saranno valutati:

- per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 6 per l'area igienico sanitaria; 6 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 12 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore Socioassistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

9. Per i possessori della qualifica di Operatore di base per RSA saranno valutati:

- per la parte teorica: 16 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 6 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore di base per RSA presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

10. Per i possessori della qualifica di Assistente domiciliare per i servizi tutelari saranno valutati:

- per la parte teorica: 8 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area psicologica e sociale; 2 per l'area igienico sanitaria; 4 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 4 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente domiciliare presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

11. Per i possessori della qualifica di Operatore socioassistenziale per RSA saranno valutati:

- per la parte teorica: 10 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 2 per l'area igienico sanitaria; 4 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 7 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore socioassistenziale

presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.

12. Per i possessori della qualifica di Assistente domiciliare integrato saranno valutati:

- per la parte teorica: 14 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 2 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 8 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente domiciliare integrato presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 8 crediti.

13. Ciascun corsista non potrà comunque cumulare crediti formativi per l'eventualità di conseguimento di più titoli: in tal caso verranno computati esclusivamente i crediti formativi relativi al titolo che il discente intende far valutare.

ARTICOLO 8

METODOLOGIE DIDATTICHE E FREQUENZA

1. Oltre alla formazione in aula devono essere realizzate prove pratiche in situazione (simulazioni di situazioni lavorative) ed attività di gruppo. Inoltre, è possibile prevedere fasi di autovalutazioni mediante test di *project work* individuale o a piccoli gruppi, in collegamento con i servizi socio-sanitari del territorio della Regione Abruzzo.

2. Una parte del percorso formativo deve essere costituita da esperienze pratiche (*stage*) in collegamento con i servizi socio-sanitari del territorio regionale, da svolgersi preferibilmente in strutture di piccole dimensioni. Tali esperienze necessitano della presenza di un *tutor* di *stage* per garantire l'integrazione e la continuità tra l'esperienza formativa teorica e quella pratica. Sono, altresì, possibili esperienze di sostegno individuale e a gruppi ristretti di allievi.

3. L'attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario si consegue frequentando percorsi formativi, approvati dalla Regione Abruzzo e realizzati da Organismi di Formazione accreditati in Regione Abruzzo, rispettando quanto prescritto dalla presente disciplina. La frequenza alle attività formative è obbligatoria.

ARTICOLO 9

DOTAZIONI MINIME DEI LABORATORI

1. I Laboratori per le esercitazioni pratiche devono avere almeno le seguenti attrezzature e dotazioni minime:

1. ogni laboratorio è completo di letto articolato, comodo e manichino adulto (manichino per le manovre di primo soccorso);
2. biancheria per il letto in quantità adeguata;
3. biancheria per il cambio di indumenti intimi, pigiama e assorbenti (su manichino);
4. carrozzina per il trasporto del malato;
5. ausili per la deambulazione;
6. ausili e presidi per l'eliminazione urinaria e intestinale (maschile e femminile);
7. occorrente per sperimentare l'igiene personale completa (cure igieniche totale e parziali, quotidiane e periodiche - spugnatura o bagno a letto);

8. occorrente per la raccolta di materiale biologico carrello tipo per la pulizia, sanificazione e detersione dell'ambiente e dell'unità del malato in particolare:
 - materiale per medicazioni;
 - materiali per somministrazioni terapie vie naturali;
 - materiali per la protezione individuale;
9. sfigmomanometri;
10. termometri;
11. strumenti per la misurazione della glicemia.



ARTICOLO 10 ESAME FINALE

1. Al termine del percorso, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione, nominata in base alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale, di cui devono far parte anche un esperto in materia sanitaria ed un esperto in materia sociale scelto tra funzionari e/o dirigenti in servizio presso la struttura organizzativa di cui al vigente art.10, comma 1, lettera b) della L.R. n.77/99, competente per materia, viene rilasciato, ai frequentanti del corso, un attestato di qualifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, Legge, nr. 845/78, e nel rispetto della L.R., nr. 111/95 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 11 ASSICURAZIONE ALLIEVI

1. L'Organismo di Formazione accreditato titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li ~~29~~ **29** ~~OTT~~ **OTT** 2014

ROMINA CLAFFA
Romina Claffa